

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 28-5118

Società "Torino Nuova Economia S.p.A." - Partecipazione Assemblea straordinaria: indirizzi.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

“Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.” (siglabile FPP) detiene una quota di partecipazione nella società “TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.” (siglabile “TNE S.p.A.” ed avente sede in Torino, via Livorno 60) pari al 43,54%. Detta partecipazione discende, in ordine cronologico, dalla legge regionale n.15 del 17.11.2005, quindi da una convenzione siglata tra la Regione Piemonte e Finpiemonte SpA in data 30 novembre 2005, rep. 10748, ed infine dall’atto di scissione mediante costituzione della Finpiemonte Partecipazioni SpA, siglato il 27.07.2007, rep. n. 10471, in attuazione alla legge regionale n. 17 del 26 luglio 2007 (“Riorganizzazione societaria dell’istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”).

Ad oggi detta società ha un capitale sociale di Euro 60.899.681,95, diviso in numero 61.549.550 azioni, prive di indicazione del valore nominale; oltre a Finpiemonte spa, dette azioni sono detenute dai seguenti Soci:

- “FCT Holding S.p.A.” per una quota pari al 43,54%;
- Città Metropolitana di Torino per una quota pari al 10,89%;
- “FCA Real Estate Services S.p.A.” per una quota pari al 2,03%.

La partecipazione della Città Metropolitana di Torino (allora Provincia di Torino) è cessata *ex lege*, ai sensi dell’art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (cosiddetta Legge di Stabilità 2014), che

In particolare, la citata disposizione ha prorogato di 12 mesi il termine di 36 mesi fissato dall’articolo 3, comma 29, della Legge n. 244/2007, per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate; ha stabilito inoltre, laddove il socio pubblico avesse proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata Legge n. 244/2007, la cessazione *ex lege* del rapporto giuridico societario a far data dal 1° gennaio 2015, con l’obbligo di rimborso, entro i successivi 12 mesi, della quota in denaro determinata secondo i principi di cui all’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso specifico, la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), con Decreto del Vicepresidente n. 107 - 37363/2014 del 14 novembre 2014, ha dichiarato la non sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione nella società “TNE S.p.A.” ed ha autorizzato l’alienazione della relativa quota approvando l’indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Occorre a tal fine precisare che TNE ha ad oggetto sociale “l’acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l’attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società potrà altresì svolgere attività immobiliare in generale, e comunque potrà svolgere l’attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione, diretta e indiretta, e/o la vendita e/o la locazione di immobili, edifici a destinazione industriale, universitaria (ivi comprese residenze universitarie), commerciale, terziaria o con altre destinazioni che risultino connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. Rientrano altresì nell’oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento ed utilizzo degli immobili e/o delle aree a favore dei soggetti, pubblici o privati, che

operano nell'ambito delle stesse”.

Dato atto che:

con nota prot. n. 201880 del 23 dicembre 2014, la Provincia di Torino ha informato la Società “TNE S.p.A.” che la gara per l'alienazione della partecipazione, il cui avviso era stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 21 novembre 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 28 novembre 2014, era stata dichiarata deserta il 19 dicembre 2014 e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, ha notificato la cessazione ad ogni effetto, dal 31 dicembre 2014, della partecipazione posseduta, risultando tale partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica.

Con la medesima nota la Provincia di Torino ha inoltre comunicato che:

- entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la Società avrebbe dovuto liquidare in denaro il valore della quota in base ai criteri stabiliti dalla legge, secondo l'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile;
- la Città Metropolitana di Torino dal 1° gennaio 2015 sarebbe subentrata ad essa e succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni.

Con lettera del 4 febbraio 2015 la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) ha ribadito alla Società “TNE S.p.A.” il diritto di credito alla riscossione del valore della quota di partecipazione entro i dodici mesi dalla cessazione della partecipazione così come previsto dall'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

In data 19 marzo 2015 la Società “TNE S.p.A.” non ha accolto la richiesta di liquidazione e si è riservata di verificare (i) la congruità della procedura di vendita delle azioni posta in essere da Città Metropolitana di Torino, in relazione all'inadeguatezza della durata dell'iter, e (ii) la costituzionalità della disciplina applicata ex art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

In data 25 marzo 2015 la Società “TNE S.p.A.” ha di conseguenza notificato alla Città Metropolitana ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento degli atti assunti dalla Provincia di Torino in merito alla cessazione della partecipazione societaria in argomento; a tale fatto è seguito atto di opposizione, ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, depositato in data 13 maggio 2015 dalla Città Metropolitana di Torino. In seguito il procedimento giuridico è stato traslato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di “TNE S.p.A.”, tenutasi in data 9 giugno 2015, ha deliberato – con esclusione della Città Metropolitana di Torino - quanto segue:

“a) di prendere atto e confermare gli atti posti in essere fino ad oggi dalla Società, a tutela dei propri interessi, in conseguenza degli atti amministrativi assunti dalla Provincia di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino in merito alla cessazione della partecipazione dell'Ente in Torino Nuova Economia;

b) di approvare l'intendimento della Società a procedere con la riassunzione del ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, a seguito dell'Atto giudiziario con cui la Città Metropolitana di Torino si è opposta alla decisione del ricorso in sede straordinaria e ha chiesto una decisione in sede giurisdizionale avanti il suddetto TAR;

c) di prendere atto e confermare l'adozione, nel caso di specie, della procedura di liquidazione prevista per il recesso del socio dall'art. 2437-quater del codice civile, e a tal fine esprime parere favorevole all'attuazione della medesima da parte della Società;

d) di confermare che la procedura di liquidazione dovrà essere sospesa e interrotta nel caso in cui intervenga un provvedimento o un atto di sospensione o di annullamento dei provvedimenti amministrativi della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino relativi alla cessazione della partecipazione. In tutti gli altri casi la procedura di liquidazione dovrà essere portata a compimento.”.

In data 12 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società in oggetto, ai sensi dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, determinava in Euro 5.715.212,65 il valore della partecipazione detenuta dalla ex Provincia di Torino.

Al fine di dar seguito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli azionisti di “TNE S.p.A.” del 9 giugno 2015, la Società dava avvio all'iter di liquidazione della suddetta partecipazione societaria della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice Civile che prevede, dapprima, l'opzione delle azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Pertanto, in data 15 giugno 2015 la società TNE depositava presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino l'offerta di opzione ai Soci (iscritta in data 16 giugno 2015), per l'acquisto delle azioni oggetto di cessazione della partecipazione societaria della Città Metropolitana di Torino; entro il termine di 30 giorni dalla suddetta data di iscrizione nessuno dei Soci esercitava il diritto di opzione. A seguito di ciò, in data del 16 luglio 2015 la società TNE pubblicava l'avviso per il conferimento della partecipazione in argomento presso terzi, fissando quale scadenza per la presentazione delle offerte di acquisto il 14 settembre 2015. Anche in questo caso non perveniva alcuna offerta di acquisto delle azioni in questione da parte di terzi.

La procedura di liquidazione di cui all'art. 2437 quater c.c. prevede che: “in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.”

Successivamente, la Società “TNE S.p.A.”, avendo verificato l'assenza di utili o riserve disponibili per acquistare le azioni del socio recedente, convocava, in data 6 ottobre 2015, l'Assemblea Straordinaria dei Soci che deliberava tra l'altro, quanto segue:

1°) di ridurre il capitale sociale al fine di concludere l'iter di cessazione della partecipazione della Città Metropolitana di Torino, da Euro 60.899.681,95 ad Euro 54.270.423,59 e così di Euro 6.629.258,36, mediante annullamento delle azioni della Città Metropolitana di Torino, e conseguente rimborso in denaro della partecipazione del socio;

2°) di subordinare l'esecuzione della deliberazione di cui al precedente punto alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese nel termine di novanta giorni dall'iscrizione medesima ex art. 2445, comma 3, del codice civile e al rigetto dell'impugnazione da parte della società degli atti della Provincia di Torino pendente innanzi

al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015).

Considerato che:

con nota prot. n. FT/alm/15/540 del 19 novembre 2015 la Società in oggetto, su richiesta della Città Metropolitana di Torino, comunicava il valore della partecipazione societaria e contestualmente proponeva all'Ente territoriale (i) la richiesta di rinvio congiunto dell'udienza innanzi al TAR e, quale modalità di estinzione della liquidazione relativa alla partecipazione cessata, (ii) il trasferimento immobiliare della porzione di Area Campo Volo.

Con nota prot. n. 174487 del 4 dicembre 2015 la Città Metropolitana, prendendo atto del valore della partecipazione comunicato da "TNE S.p.A.", esprimeva parere favorevole al rinvio congiunto dell'udienza innanzi al TAR.

Pertanto, in data 10 dicembre 2015 veniva depositata istanza congiunta di rinvio della udienza innanzi al TAR fissata per il giorno 13 gennaio 2016.

Con nota prot. n. FT/alm/15/619 del 28 dicembre 2015 la Società "TNE S.p.A." riproponeva l'estinzione della liquidazione mediante il trasferimento immobiliare di una porzione dell'Area Campo Volo.

Con nota prot. n. 143210/2016 del 7 dicembre 2016 la Città Metropolitana di Torino comunicava alla Società in oggetto la mancanza dei presupposti per accogliere la proposta transattiva e confermava il permanere del diritto di credito vantato dall'ente stesso alla riscossione del valore della quota di partecipazione che "TNE S.p.A." avrebbe dovuto liquidare ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. n. 147/2013.

Pertanto la Città Metropolitana di Torino, con la medesima nota, invitava formalmente la Società "TNE S.p.A." a liquidare, entro e non oltre venti giorni, l'importo di Euro 5.715.212,65.

In particolare, detta nota riportava come *"il compendio immobiliare di che trattasi non presenti, attualmente e per quanto noto, elementi di strategicità per la Città metropolitana, anche tenuto conto dei diversi vincoli a cui soggiace l'area del "Campo volo" ed alle conseguenti dubbie possibilità di valorizzazione dell'immobile, anche in termini meramente economici (vendita o altro). Certi, sarebbero, per contro, gli oneri che graverebbero sull'Amministrazione in qualità di proprietario dell'area."*

Con nota prot. FT/alm/16/624 del 23 dicembre 2016 la Società "TNE S.p.A." manifestava alla Città Metropolitana di Torino l'assenza di liquidità per aderire, entro il termine proposto, alla richiesta di liquidazione della somma di Euro 5.715.212,65, oltre agli interessi di mora dovuti ai sensi di legge".

Rilevato che:

a tal proposito, nella riunione svoltasi in data 22 marzo 2017 lo Steering Committee, partecipato dai soci pubblici, ha cercato di individuare soluzioni atte a supportare il piano industriale di TNE al fine di proseguire la valorizzazione delle ex aree industriali di Mirafiori; in tale contesto rientra la disponibilità della Città Metropolitana ad accordare una dilazione di pagamento.

Considerato che:

con nota prot. n. FT/alm/17/208 del 14 aprile 2017, la Società “TNE S.p.A.” trasmetteva ai Soci la convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria prevista per il giorno 29 maggio 2017 alle h. 10:00 recante, quali punti all’ordine del giorno della Parte Straordinaria:

“ - *Revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2015*

- *Aumento a pagamento in forma inscindibile del capitale sociale di massimi Euro 6.000.000,00: deliberazioni conseguenti*

- *Liquidazione della Società in subordine alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale, nomina del Liquidatore e determinazione del compenso: deliberazioni conseguenti e, quali argomenti della Parte ordinaria:*

- *Nomina e compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione - Valutazione di Finpiemonte Partecipazioni SpA ai sensi art. 6 D.Lgs. n. 90/2014 e applicabilità della L. n. 1/2015 della Regione Piemonte: informativa*

- *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Nota integrativa; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti*

- *Budget 2017 e Piano Industriale 2017/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti*

- *Nomina Revisore legale dei conti e determinazione compenso - Adeguamento compenso del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

Con nota prot. n. FT/alm/17/241 del 12 maggio 2017, la Società “TNE S.p.A.” trasmetteva ai Soci una seconda convocazione dell’Assemblea Straordinaria prevista per il giorno 29 maggio 2017 alle h. 11:00 recante, quali punti all’ordine del giorno della Parte Straordinaria:

“ - *Revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2015*

- *Aumento a pagamento del capitale sociale di massimi Euro 6.000.000,00: deliberazioni conseguenti*

- *Liquidazione della Società in subordine alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale, nomina del Liquidatore e determinazione del compenso: deliberazioni conseguenti*

Viste:

pertanto le convocazioni dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società TNE S.p.a.

Atteso che:

con nota del 26 maggio 2017 prot. n. RS/fm17/162 Finpiemonte Partecipazioni ha trasmesso atto di citazione della Città Metropolitana contro la società TNE affinché il Tribunale di Torino accerti e dichiari “.....che la società Torino Nuova Economia – TNE s.p.a. è debitrice nei confronti della Città Metropolitana di Torino per le ragioni illustrate e per l’effetto condannarla al pagamento in favore della Città Metropolitana di Torino della somma di euro 5.715.212,65, o di somma veriore accertando, oltre agli interessi a decorrere dal dì del dovuto al saldo;....”

Preso atto:

di quanto sopra esposto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della convenzione siglata tra la Regione Piemonte e Finpiemonte SpA in data 30 novembre 2005, rep. 10748, si ritiene opportuno formulare gli indirizzi alla Società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, titolare della partecipazione detenuta in “TNE S.p.A.” al fine di partecipare alle Assemblee in argomento. In particolare, con la presente si forniscono le seguenti direttive al rappresentante di Finpiemonte Partecipazioni SpA che presenzierà quale delegato della società nella prossima assemblea:

(i) esprimere parere favorevole alla revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale

sociale assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 6 ottobre 2015 nella parte in cui l'esecuzione della stessa deliberazione viene subordinata al rigetto dell'impugnazione pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015). In tal modo, a seguito dell'eliminazione della condizione apposta all'eseguibilità della suddetta delibera consistente, come chiarito, nel rigetto del ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (ricorso proposto dalla Società rispetto agli atti assunti dalla Provincia di Torino), il capitale sociale dovrà essere ridotto da euro 60.899.681,95 ad euro 54.270.423,59 e così per un totale pari ad euro 6.629.258,36;

- (ii) richiedere alla società di provvedere, stante l'avvenuta eseguibilità della delibera di riduzione del capitale sociale, a tutte le modifiche dei documenti contabili che si renderanno necessarie, secondo le norme di legge;
- (iii) modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:
"ARTICOLO 5 - Capitale sociale, conferimenti e finanziamenti
Il capitale sociale è di euro 54.270.423,59) suddiviso in n. 54.849.550 azioni senza indicazione del valore nominale."
- (iv) richiedere alla società TNE di proporre innanzi al TAR istanza di prelievo in modo da anticipare al massimo la decisione circa l'annullamento degli atti assunti dalla Provincia di Torino in merito alla cessazione della partecipazione societaria in argomento
- (v) per quanto riguarda l'aumento di capitale proposto, richiedere alla Società, preliminarmente alla valutazione dell'aumento medesimo, che siano definite le seguenti condizioni: 1. che vi sia pari formale impegno da parte dell'altro socio pubblico a partecipare all'aumento di capitale richiesto (sino ad un massimo di euro 6 milioni); 2. nel caso di assenso all'operazione da parte dell'altro socio pubblico, che tale aumento di capitale sia suddiviso in parti uguali tra i due soci; 3. che sia concessa la rateizzazione al pagamento degli arretrati IMU.; 4. in caso di soccombenza al TAR della società, ottenere dalla Città Metropolitana l'accordo per la rateizzazione di quanto dovuto per il suo recesso;
- (vi) fermo restando quanto indicato al precedente punto (v), in ogni caso, per poter valutare la fattibilità economico-finanziaria dell'eventuale aumento di capitale da parte di Finpiemonte Partecipazioni SpA, è necessario che T.N.E. SpA predisponga:
 - 1. un budget economico e patrimoniale che garantisca una previsione di risultato economico positiva per gli esercizi futuri;
 - 2. un'analisi dei rischi gestionali ai sensi dell'art. 2428 del c.c.
 - 3. specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi del comma 2 art. 6 del D.lgs. n.175/2016 e, ove fossero rilevate criticità finanziarie, anche un idoneo piano di risanamento, come indicato dall'art.14 comma 2 del D.lgs. n.175/2016;
- (vii) considerati i punti precedenti, demandare, in accordo con il collegio sindacale e con gli altri soci, l'approvazione del bilancio 2016 e degli altri documenti contabili indicati quali argomenti posti all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dopo l'approvazione del bilancio 2016.
Tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1) di prendere atto che la società "TNE S.p.A.", con nota prot. n. FT/alm/17/208 del 14 aprile 2017, ha convocato, per il giorno 29 maggio 2017 alle h. 10:00, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci avente, quali argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“- Revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2015

- Aumento a pagamento in forma inscindibile del capitale sociale di massimi Euro 6.000.000,00: deliberazioni conseguenti

- Liquidazione della Società in subordine alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale, nomina del Liquidatore e determinazione del compenso: deliberazioni conseguenti”

2) di prendere atto, altresì, che la società "TNE S.p.A.", con nota prot. n. FT/alm/17/241 del 12 maggio 2017, ha convocato, per il giorno 29 maggio 2017 alle h. 11:00, l'Assemblea Straordinaria dei Soci avente, quali argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, i punti sopra citati;

3) di approvare, con riferimento agli ordini del giorno delle convocazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), i seguenti indirizzi da fornire alla Società "Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.", titolare della quota pari al 43,54 % del capitale sociale di TNE S.p.a.:

(i) esprimere parere favorevole alla revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 6 ottobre 2015 nella parte in cui l'esecuzione della stessa deliberazione viene subordinata al rigetto dell'impugnazione pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015). In tal modo, a seguito dell'eliminazione della condizione apposta all'eseguibilità della suddetta delibera consistente, come chiarito, nel rigetto del ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (ricorso proposto dalla Società rispetto agli atti assunti dalla Provincia di Torino), il capitale sociale dovrà essere ridotto da euro 60.899.681,95 ad euro 54.270.423,59 e così per un totale pari ad euro 6.629.258,36;

(ii) richiedere alla società di provvedere, stante l'avvenuta eseguibilità della delibera di riduzione del capitale sociale, a tutte le modifiche dei documenti contabili che si renderanno necessarie, secondo le norme di legge;

(iii) modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 5 - Capitale sociale, conferimenti e finanziamenti

Il capitale sociale è di euro 54.270.423,59) suddiviso in n. 54.849.550 azioni senza indicazione del valore nominale."

(iv) sollecitare la società TNE a proporre innanzi al TAR istanza di prelievo in modo da anticipare al massimo la decisione circa l'annullamento degli atti assunti dalla Provincia di Torino in merito alla cessazione della partecipazione societaria in argomento;

(v) per quanto riguarda l'aumento di capitale proposto, richiedere alla società, preliminarmente alla valutazione dell'aumento di capitale medesimo, che siano definite le seguenti condizioni: 1. che vi sia pari formale impegno da parte dell'altro socio pubblico a partecipare all'aumento di capitale richiesto (sino ad un massimo di euro 6 milioni); 2. nel caso di assenso all'operazione da parte dell'altro socio pubblico, che tale aumento di capitale sia suddiviso in parti uguali tra i due soci; 3. che sia concessa la rateizzazione al pagamento degli arretrati IMU.; 4. in caso di soccombenza al TAR della società, ottenere dalla Città Metropolitana l'accordo per la rateizzazione di quanto dovuto per il suo recesso;

(vi) fermo restando quanto indicato al precedente punto (v), in ogni caso, per poter valutare la fattibilità economico-finanziaria dell'eventuale aumento di capitale da parte di Finpiemonte Partecipazioni SpA, è necessario che T.N.E. SpA predisponga:

1. un budget economico e patrimoniale che garantisca una previsione di risultato economico positiva per gli esercizi futuri;
 2. un'analisi dei rischi gestionali ai sensi dell'art. 2428 del c.c.
 3. specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi del comma 2 art. 6 del D.lgs. n.175/2016 e, ove fossero rilevate criticità finanziarie, anche un idoneo piano di risanamento, come indicato dall'art.14 comma 2 del D.lgs. n.175/2016;
- (vii) considerati i punti precedenti, demandare, in accordo con il collegio sindacale e con gli altri soci, l'approvazione del bilancio 2016 e degli altri documenti contabili indicati quali argomenti posti all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dopo l'approvazione del bilancio 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)